



Azione Cattolica Italiana

DIOCESI DI TIVOLI

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Il presente Atto normativo è stato approvato dall'Assemblea Diocesana Straordinaria dell'Azione Cattolica di Tivoli il 20 gennaio 2013.

È stato poi approvato, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento nazionale di attuazione, in forma condizionata dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana con delibera n. 11 del 22 giugno 2013.

Si è avuta l'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio diocesano di Tivoli in data 11 settembre 2013.

In data 25 settembre 2017 sono state recepite dal Consiglio diocesano le norme riguardo la nomina e la partecipazione negli organismi del Vice responsabile ACR.

Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2020

PARTE I • NORME FONDAMENTALI

CAPITOLO 1

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI TIVOLI

Articolo 1 - L'Atto Normativo Diocesano

L'Atto Normativo Diocesano contiene le norme che disciplinano l'ordinamento, le vicende e il funzionamento dell'associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Tivoli, in accordo e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e nel Regolamento Nazionale di attuazione.

Articolo 2 - L'Azione Cattolica diocesana

1. L'Azione Cattolica diocesana è un'associazione ecclesiale interamente costituita da tutti i laici della Diocesi di Tivoli che scelgono di aderire all'Azione Cattolica Italiana.
2. Riunisce quanti desiderano partecipare alle iniziative da essa proposte e si fa promotrice delle scelte effettuate dall'AC, attraverso la formazione degli aderenti, la partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi associativi, l'annuncio e la testimonianza della fede cattolica, con particolare riferimento al territorio diocesano.

Articolo 3 - Le scelte associative

1. L'Azione Cattolica diocesana si pone a servizio della Chiesa locale, facendo propria la scelta missionaria di diffusione del Vangelo tra gli uomini e le donne di ogni età della Diocesi di Tivoli.
2. Promuove e cura la formazione degli aderenti rifacendosi, anche con propria opera di mediazione, agli itinerari formativi proposti dall'Azione Cattolica Italiana, alle linee pastorali dell'Ordinario Diocesano e agli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II.
3. Si impegna a fare della vita associativa occasione di esperienza unitaria condivisa da ragazzi, giovani e adulti accomunati dal desiderio di vivere e comunicare la fede cristiana nel mondo.
4. L'Azione Cattolica diocesana è caratterizzata dalla libera e democratica partecipazione di tutti gli aderenti, a tutti i livelli e

collegamenti (parrocchiale, vicariale, diocesano, regionale, nazionale ed internazionale), alla vita e alle scelte dell'associazione.

5. La Presidenza e il Consiglio dell'Azione Cattolica diocesana si impegnano a sostenere e garantire il pieno rispetto delle scelte associative appena elencate attraverso iniziative volte alla loro promozione ed interventi finalizzati alla loro tutela.

Articolo 4 - Sede e legale rappresentanza

1. L'Azione Cattolica diocesana ha sede in Tivoli (RM), Piazza S. Anna 3.
2. La legale rappresentanza dell'associazione è garantita dal Presidente diocesano.

CAPITOLO 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 5 - L'adesione

1. I laici che aderiscono all'Azione Cattolica diocesana effettuano una scelta libera e personale che prevede la condivisione dei valori e delle scelte associative, la partecipazione all'impegno e alla vita associativa con particolare riferimento ai momenti formativi e ai momenti di espressione della democraticità dell'associazione.
2. L'adesione avviene secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale di attuazione, attraverso le Associazioni parrocchiali, interparrocchiali, gruppi o movimenti diocesani costituitisi nelle forme e nei modi previsti dal presente Atto Normativo.

Articolo 6 - Ritiro ed esclusione dall'associazione

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi che lo hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, può chiedere il ritiro dall'associazione comunicando la propria volontà di non farne più parte al Consiglio diocesano, attraverso l'associazione territoriale o il gruppo di appartenenza. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione.
2. Il Consiglio diocesano può deliberare l'esclusione di un aderente e di una associazione territoriale dall'Azione Cattolica Italiana quando vengano meno le condizioni previste dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Nazionale di attuazione per l'adesione (art. 1). La

decisione deve essere motivata ed assunta previo contraddittorio con l'aderente o l'associazione territoriale in questione.

3. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti del ritiro.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana si impegnano a promuovere la vita associativa dove l'associazione opera, dove essa sta nascendo e dove la stessa non è ancora presente.
2. Essi eleggono, per ogni livello e collegamento, i responsabili dell'associazione direttamente nelle assemblee parrocchiali ed attraverso i loro delegati nell'Assemblea diocesana elettiva come anche nelle assemblee elettive regionale e nazionale.
3. Contribuiscono alle necessità economiche dell'associazione, secondo quanto previsto dal Consiglio diocesano, nel rispetto delle indicazioni fornite dallo Statuto Nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 8 - Elettorato attivo e passivo

1. Il diritto di voto si esercita personalmente e liberamente, a condizione di aver raggiunto il 14° anno di età, senza possibilità di ricorso ad alcuna delega salvo casi indicati da apposita normativa specifica.
2. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della presentazione delle candidature siano in regola con l'adesione ed abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. Per le cause di cessazione dall'incarico, le modalità con cui si giunge ad essa, i motivi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 11 e 12 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Articolo 9 - I Sacerdoti assistenti e collaboratori

1. L'Azione Cattolica diocesana ha un Sacerdote-Assistente unitario nominato dall'Ordinario diocesano. L'Ordinario diocesano può liberamente nominare altri sacerdoti-assistenti per coadiuvare l'assistente unitario nel suo compito e servizio all'associazione.

2. Nelle Associazioni parrocchiali, l'Assistente dell'associazione è il Parroco o altro sacerdote collaboratore da lui scelto.
3. I Sacerdoti Assistenti curano la vita spirituale dell'associazione, partecipano alla vita dei gruppi e alle assemblee, ai Consigli ed alle Presidenze dell'associazione e delle sue articolazioni. Curano un sano discernimento personale e comunitario, alla luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa, per quanto riguarda le decisioni che devono essere prese dai componenti laici dei predetti organi.

PARTE II • STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 10 - Le articolazioni dell'Associazione diocesana

L'Azione Cattolica della Diocesi di Tivoli si articola in Associazioni parrocchiali, Associazioni interparrocchiali, Gruppi diocesani e Movimenti diocesani.

Articolo 11 - Associazioni parrocchiali

1. L'Azione Cattolica parrocchiale è l'articolazione territoriale di base dell'Associazione diocesana.
2. Essa è formata da tutti i laici che nell'ambito di una specifica comunità parrocchiale aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

Articolo 12 - Associazioni interparrocchiali

1. Ove il numero esiguo degli aderenti non consenta una vita associativa completa e la collocazione geografica renda agevole questa via, è prevista la possibilità di costituire associazioni interparrocchiali, sentito l'Ordinario diocesano ed in accordo con i parroci interessati.
2. Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesani promuovere tali associazioni fornendo le necessarie indicazioni e modalità per la loro creazione e strutturazione.

Articolo 13 - Collegamento tra vicarie

1. È prevista la possibilità di un collegamento intermedio che permetta la mediazione tra la realtà diocesana e le diverse realtà delle varie vicarie.

2. È fondamentale garantire la presenza nel Consiglio diocesano di almeno un membro (anche cooptato) per ciascuna vicaria il quale la rappresenti nell'associazione diocesana.
3. Il Consiglio e la Presidenza diocesani stabiliscono i tempi e le modalità per l'attuazione di detto collegamento.

Articolo 14 - Gruppi diocesani

1. Il Consiglio diocesano può riconoscere e promuovere, sentito l'Ordinario diocesano, la costituzione di gruppi che operino nella Diocesi allo scopo di attuare la missione dell'associazione in ordine a specifiche necessità.
2. Tali gruppi devono avere carattere di stabilità, rispondere ad adeguati criteri di consistenza e inserirsi in un quadro di servizio all'Associazione diocesana.

Articolo 15 - Movimenti nazionali e diocesani

1. È prevista la costituzione, al livello diocesano, dei Movimenti in cui si articola l'Associazione nazionale, le cui strutture organizzative e regole di funzionamento saranno individuate all'occorrenza dal Consiglio diocesano, in ottemperanza alle norme generali dettate dai relativi Statuti nazionali.
2. I circoli e/o punti d'incontro diocesani del MSAC, i gruppi e/o i progetti diocesani del MLAC vengono riconosciuti dal consiglio diocesano come Movimento effettivamente costituito soltanto quando dimostrino una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondano a specifiche esigenze di missionarietà del territorio diocesano.

CAPITOLO 4

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE E DELLE ALTRE ARTICOLAZIONI

Articolo 16 - L'Associazione parrocchiale

1. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono: l'Assemblea parrocchiale, il Consiglio parrocchiale, il Presidente parrocchiale.

Articolo 17 - L'Assemblea parrocchiale

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono all'associazione territoriale di base. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. È convocata dal Presidente parrocchiale in via ordinaria almeno 1 volta l'anno per la programmazione della vita associativa. In via straordinaria può essere convocata qualora ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri parrocchiali o 1/3 degli aderenti.
3. L'Assemblea elettiva si riunisce ogni tre anni per eleggere il Consiglio parrocchiale. Il Consiglio diocesano rende note, prima della convocazione delle assemblee parrocchiali elettive, le norme che regolano le modalità di svolgimento dell'elezione del Consiglio parrocchiale e assicura la presenza di un proprio componente nel corso di detta Assemblea.

Articolo 18 - Il Consiglio parrocchiale: composizione

1. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente parrocchiale, da due Vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal Responsabile ACR, dal Segretario e dall'Amministratore ed, eventualmente, dagli altri Consiglieri parrocchiali eletti e/o cooptati.
2. Sarà garantito, all'interno di esso, la rappresentanza di ciascun settore ed articolazione effettivamente costituita nella Comunità parrocchiale.
3. Le elezioni parrocchiali pertanto si svolgono su un massimo di tre liste che raccolgono le candidature riferite alle componenti della realtà associativa (adulti, giovani, educatori ACR).
4. Nelle associazioni inferiori ad 80 aderenti risulta eletto il primo nominativo più votato di ciascuna lista relativa alle componenti dell'associazione effettivamente costituite nella parrocchia. Nelle associazioni superiori ed uguali ad 80 aderenti risultano eletti i primi due nominativi più votati di ciascuna lista relativa alle componenti dell'associazione effettivamente costituite nella parrocchia.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, può essere integrato con la presenza di membri cooptati, i quali possono esprimere voto consultivo.

6. Nel Consiglio parrocchiale saranno cooptati tutti i membri dell'Associazione parrocchiale che risultano eletti ed in carica nel Consiglio diocesano.
7. Nelle associazioni, il Consiglio parrocchiale, sentito il parere dell'Assistente parrocchiale, procede alla designazione a mezzo di elezione di una sola persona da presentare all'Ordinario diocesano per la nomina a Presidente parrocchiale.
8. Dopo la nomina del Presidente parrocchiale, il Consiglio parrocchiale elegge i Vicepresidenti e il Responsabile ACR su proposta dei consiglieri ed il Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente parrocchiale, seguendo le stesse procedure indicate in questo Atto normativo per l'elezione dei membri della Presidenza diocesana (cfr. art. 28 comma 2-3).
9. Nel caso in cui uno dei membri eletti nel Consiglio parrocchiale sia nominato come Presidente parrocchiale, entrerà a far parte del Consiglio parrocchiale il primo dei non eletti appartenente alla sua stessa lista.
10. Il Consiglio diocesano indica il numero minimo ed il numero massimo di componenti del Consiglio per le Associazioni territoriali di base (parrocchiali e interparrocchiali).

Articolo 19 - Il Consiglio parrocchiale: compiti e funzioni

Il Consiglio parrocchiale:

- si fa promotore della vita associativa, a servizio della pastorale parrocchiale, stimolando la partecipazione e la valorizzazione di essa tra gli aderenti ai vari livelli con un costante riferimento alla pastorale diocesana;
- cura la programmazione e ne coordina l'attuazione nel rispetto delle linee decise dall'Assemblea parrocchiale e nel quadro degli indirizzi delineati dal Consiglio e dalla Presidenza diocesani;
- è responsabile dell'attività di formazione dei soci dell'Associazione parrocchiale;
- valuta, in accordo con il Parroco, la preparazione, le capacità e il servizio dei formatori dei singoli gruppi per archi di età, che costituiscono il gruppo dei formatori;
- contribuisce a formare rapporti di collaborazione e comunione all'interno della comunità parrocchiale e diocesana;

- approva annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'associazione parrocchiale.

Articolo 20 - Il Presidente parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale è nominato dall'Ordinario diocesano.
2. Il nominativo della persona designata, previo parere dell'Assistente parrocchiale, è presentato tramite la Presidenza diocesana all'Ordinario che procede alla successiva nomina.
3. Il Presidente parrocchiale promuove e coordina l'attività del Consiglio e lo convoca, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno; convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale; tiene costanti rapporti con il Parroco; garantisce la comunione dell'Associazione parrocchiale con l'Associazione diocesana ed i suoi organi, rappresenta l'Associazione parrocchiale.

Articolo 21 - Le articolazioni territoriali

1. Per quanto attiene all'ordinamento delle varie articolazioni dell'Associazione si fa riferimento a quanto disposto dal presente Atto Normativo per le Associazioni territoriali di base.
2. Eventuali norme specifiche saranno indicate al momento della costituzione di dette Associazioni, Gruppi o Movimenti dal Consiglio diocesano.
3. Per quanto non espressamente indicato in riferimento ai Movimenti all'interno di questo Atto Normativo diocesano si fa riferimento ai relativi regolamenti normativi nazionali.

CAPITOLO 5

STRUTTURA E ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 22 - Organi dell'Associazione diocesana

Sono organi dell'Associazione diocesana: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana, il Presidente diocesano.

Articolo 23 - L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana Ordinaria è convocata dal Consiglio diocesano ed è aperta alla partecipazione di tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Tivoli.

2. L'Assemblea diocesana elettiva è convocata ogni tre anni dal Consiglio diocesano per il rinnovo del consiglio stesso. Ad essa partecipano liberamente tutti gli aderenti dell'associazione, ma il diritto di voto è esercitato dai Presidenti parrocchiali, dai delegati di ciascuna Associazione parrocchiale, dei Gruppi e dei Movimenti costituiti nel territorio diocesano, dai membri del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana uscenti. I delegati devono rappresentare tutti i settori costituiti al livello parrocchiale e sono individuati in uno ogni dieci aderenti, oltre il Presidente dell'Associazione territoriale di base.
3. Per le Assemblee straordinarie con funzione deliberativa valgono gli stessi criteri.
4. L'Assemblea diocesana può essere convocata al di fuori delle ipotesi precedentemente disciplinate, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri diocesani o 1/3 delle Associazioni parrocchiali, su proposta delle rispettive Assemblee parrocchiali, che rappresentino almeno il 33% degli aderenti dell'Associazione diocesana.

Articolo 24 - Il Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto da un numero di 15 membri eletti. Ne fanno parte di diritto i membri della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri, i Segretari dei Movimenti effettivamente costituiti a livello diocesano e sono cooptati i membri dell'Associazione diocesana che risultano eletti in Consiglio nazionale. Il Vice-Responsabile ACR, se non già eletto consigliere, ha soltanto diritto di voto consultivo.
2. È possibile cooptare, su proposta del Presidente diocesano ed approvazione della maggioranza dei consiglieri, i membri dell'associazione diocesana che risultano eletti nella Delegazione regionale e/o altri membri; tutti i membri cooptati saranno dotati esclusivamente di voto consultivo.
3. Il Consiglio diocesano:
 - è responsabile della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi indicati dall'Assemblea diocesana e del Piano pastorale diocesano;

- formula la proposta di una terna di nominativi per la nomina del Presidente al Vescovo ed elegge gli altri componenti della Presidenza;
- designa ogni triennio, su proposta della Presidenza, il Comitato per gli affari economici;
- delibera i regolamenti per la formazione ed il funzionamento degli altri organismi associativi;
- cura la formazione dei responsabili associativi ed educativi di tutta la Diocesi;
- delibera annualmente il bilancio economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- dispone la convocazione dell'Assemblea diocesana ordinaria, elettiva e straordinaria, per rispondere a specifiche esigenze della vita associativa.

Articolo 25 - Elezione del Consiglio diocesano

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge 15 componenti del Consiglio diocesano.
2. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. La Presidenza diocesana uscente, su proposta del Consiglio diocesano e delle Associazioni Territoriali di Base, raccoglie le candidature in tre liste, una per ciascuna componente associativa. Altre candidature possono essere presentate in sede di Assemblea diocesana secondo i tempi e le modalità indicate dall'atto di convocazione della stessa.
4. Le elezioni diocesane si svolgono su tre liste che raccolgono le candidature riferite alle componenti della realtà associativa (adulti, giovani, educatori ACR).
5. Ogni delegato esprime due preferenze per ciascuna lista presentata.
6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi cinque per gli adulti, i primi cinque per i giovani, i primi cinque per l'ACR. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. Tutte le operazioni elettorali sono svolte da una apposita commissione nominata dall'Assemblea all'inizio dei propri lavori e composta da almeno tre membri provenienti da diverse associazioni

parrocchiali, non candidati e non tra i membri del consiglio diocesano uscente.

Articolo 26 - La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti (se possibile un uomo ed una donna sia per gli adulti che per i giovani), dal Responsabile ACR, dal Segretario e dall'Amministratore. La Presidenza diocesana può cooptare previa indicazione del Consiglio, un Vice-Responsabile ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
2. I Segretari dei Movimenti e dei Gruppi diocesani sono chiamati a partecipare ai lavori di presidenza qualora si trattino questioni attinenti al loro movimento o gruppo interessato o se ne ravvisi la necessità da parte della stessa Presidenza diocesana.
3. La Presidenza, ove le questioni trattate lo rendano necessario, è aperta alla partecipazione dei responsabili della struttura organizzativa dell'Associazione diocesana.
4. Alla Presidenza diocesana partecipano i Sacerdoti-Assistenti diocesani.
5. La Presidenza diocesana:
 - promuove lo sviluppo della vita associativa e garantisce l'unità di ogni sua componente;
 - cura la programmazione dell'attività associativa e la sua concreta attuazione, secondo gli obiettivi e le linee indicate dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi assunti in Consiglio diocesano in sintonia con il Piano Pastorale Diocesano;
 - assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento delle aggregazioni laicali.

Articolo 27 - Il Presidente diocesano

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; convoca e presiede il Consiglio diocesano; convoca l'Assemblea diocesana; presiede l'Assemblea diocesana, ad esclusione di quella elettiva; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana in ambito ecclesiale e civile.
2. È nominato dal Vescovo sulla base di tre nominativi indicati dal Consiglio diocesano.

3. Possono entrare a far parte della terna tutti coloro che abbiano raggiunto un'adeguata formazione e maturità umana e cristiana all'interno dell'associazione.
4. Per la designazione della terna ogni consigliere indica sulla scheda, nel primo scrutinio fino a tre nomi e, nei successivi fino al numero necessario per completare la terna. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio, dal quarto in poi è sufficiente la maggioranza dei votanti. Risultano nominati i tre aderenti che hanno riportato le maggioranze richieste. In caso di parità si procede al ballottaggio.
5. Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente uscente o dal membro più anziano, nella prima seduta dopo l'Assemblea diocesana elettiva costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale che consegna all'Assistente unitario per la successiva comunicazione al Vescovo.

Articolo 28 - Elezione degli altri componenti la Presidenza diocesana

1. Il Consiglio diocesano, convocato dal Presidente subito dopo la sua nomina da parte del Vescovo, elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana: i due Vicepresidenti adulti, i due Vicepresidenti giovani, il Responsabile ACR, il Segretario e l'Amministratore.
2. I membri della Presidenza diocesana, ad eccezione del Segretario e dell'Amministratore, sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative di appartenenza. I membri della Presidenza sono eletti con i voti della maggioranza dei componenti del Consiglio, nei primi tre scrutini, con la maggioranza dei votanti nei successivi scrutini.
3. Il Segretario e l'Amministratore sono eletti con le stesse modalità, ma su proposta del Presidente.
4. La Presidenza diocesana può cooptare previa indicazione del Consiglio, un Norma ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.

Articolo 29 - Il Comitato dei Presidenti parrocchiali

1. I Presidenti parrocchiali costituiscono il Comitato dei presidenti parrocchiali, convocato dal Presidente diocesano almeno due volte l'anno, preferibilmente insieme al Consiglio diocesano.
2. Il Comitato presidenti svolge funzione propositiva e consultiva per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio con particolare riferimento alle iniziative diocesane di interesse territoriale.

Articolo 30 - Le équipes diocesane

1. Il Consiglio diocesano può prevedere la composizione di équipes di settore, articolazione o movimento con funzioni propositive e consultive in ordine a questioni strettamente attinenti la specifica realtà di riferimento.
2. Il Consiglio diocesano, su proposta del Segretario diocesano, può prevedere la composizione di équipes di collaborazione e/o di segretari di settore ed articolazione, su proposta dei singoli membri di Presidenza diocesana per un più efficace funzionamento della struttura organizzativa.
3. Il Consiglio indica le modalità di costituzione delle stesse a ciascuna delle componenti associative che ne usufruiscono.

Articolo 31 - Norme di funzionamento degli organi collegiali

1. Il Consiglio diocesano si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana e previamente comunicato.
2. La Presidenza diocesana si riunisce di norma una volta al mese e svolge il proprio lavoro sulla base dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente e previamente comunicato.
3. Il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti se sono presenti la maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio diocesano può cooptare al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo per rafforzare l'impegno dell'associazione per la famiglia.

5. Decade dalla funzione di consigliere colui che è assente ingiustificato a tre riunioni consecutive e/o risulti oggettivamente in contrasto con la retta dottrina e morale cattolica e/o sia candidato o eletto nelle liste di un partito politico.
6. Il giudizio in merito al decadimento del consigliere, sentito il parere dell'Ordinario diocesano, spetta al Consiglio diocesano e, in caso di ricorso, agli organi associativi ad esso superiori. Una volta dichiarato in via definitiva il decadimento del consigliere a causa delle suddette ragioni di incompatibilità, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.

PARTE III • NORME AMMINISTRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 32 - Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'Associazione diocesana sono costituite:
 - dalle quote associative versate dagli aderenti e determinate annualmente dal Consiglio diocesano sulla base delle quote stabilite al livello nazionale;
 - dai contributi della Diocesi, dell'Associazione nazionale, di Enti pubblici e dalle liberalità dei privati;
 - da donazioni e lasciti testamentari;
 - da rimborsi e/o offerte libere.
2. Il Consiglio diocesano delibera circa l'utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. L'Associazione diocesana non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 33 - Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'associazione diocesana si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Comitato per gli affari economici al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 34 - Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la cura all'Amministratore coadiuvato dal Comitato per gli affari economici.
2. Il Comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore diocesano, che lo convoca e lo presiede, da un segretario e da almeno due componenti individuati per specifica competenza nella materia economica e designati dal Consiglio diocesano all'inizio di ogni triennio, su proposta della Presidenza diocesana.
3. Il Comitato per gli affari economici svolge funzione consultiva in ordine a:
 - formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - gestione economica, finanziaria e patrimoniale di tutte le risorse dell'Associazione diocesana;
 - questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore diocesano o dal Consiglio diocesano.
4. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'Amministratore diocesano almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta l'Amministratore o i due terzi del Consiglio diocesano lo ritenga necessario.

Articolo 35 - Sedute degli organi associativi

Di tutte le riunioni degli organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla Segreteria diocesana, consultabile da qualsiasi aderente maggiorenne che ne faccia richiesta.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 - Modifiche all'Atto Normativo Diocesano

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la

presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

2. Le modifiche all'Atto normativo diocesano diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana secondo la procedura prevista dal Regolamento Nazionale.

Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione del patrimonio

1. L'Associazione si estingue quando lo scopo sia raggiunto o divenuto impossibile o quando vengano a mancare tutti gli associati o per determinazione unanime dell'Assemblea diocesana e successiva ratifica da parte dell'Ordinario.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è devoluto alla Diocesi di Tivoli.

Articolo 38 - Durata dei mandati associativi

A tutti i livelli gli stessi incarichi direttivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento nazionale di attuazione e quello di Consigliere non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 39 - Regolamento di attuazione diocesano

Il Consiglio diocesano può, qualora le circostanze lo richiedano, su proposta della Presidenza diocesana, redigere un regolamento di attuazione del presente Atto normativo che dovrà essere approvato in assemblea con maggioranza qualificata.

Articolo 40 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato specificatamente dal presente Atto Normativo diocesano si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di attuazione nonché alle norme del Codice Civile, alle disposizioni legislative in materia di associazioni giuridiche e del Codice di Diritto Canonico.

L'Atto Normativo dell'Associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dallo Statuto nazionale, ed il funzionamento degli organi associativi

